



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 597
del 06 dicembre 2023

OGGETTO :

**IMPRESA INDIVIDUALE "DONG CHAOQUN" - DECADENZA DAL DIRITTO DI ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NONCHE'
REVOCA DELLA RELATIVA SCIA - PROVVEDIMENTI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato conferito allo scrivente la responsabilità del servizio SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE;
- Visto l'art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la deliberazione n. 44/CC del 28/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023 approvato con atto deliberativo n. 1/GC del 04/01/2023;

PREMesso che la Sig.ra DONG Chaoqun, nata a Zhejiang (CINA) il 18/07/1984, - C.F. DNGCQN84L58Z210J – irreperibile dal 02/03/2023, quale titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale in Canale (CN) Via Roma n. 178-182, ha prodotto al SUAP di questo Ente una SCIA amministrativa di cui al prot. gen. n. 3783 in data 10/04/2017, ai fini dello svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla tipologia 2) del D.P.G.R. 3 Marzo 2008, n. 2/R e s.m.i., da esercitarsi presso i locali ubicati in questo concentrico all'indirizzo di Via Roma, n. 180;

DATO ATTO che:

- in data 29/11/2023, così come risulta dalla visura camerale operata dall'ufficio scrivente, l'impresa predetta risulta essere attiva nonostante l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non venga esercitata approssimativamente dalla data del 01/01/2022, senza peraltro essere mai stata formalizzata in merito alcuna comunicazione nei riguardi di questo Ente;
- l'impresa individuale “Dong Chaoqun”, allo scadere del termine di un anno dalla sospensione dell'attività di specie mai formalizzata con apposita documentazione, esercitata presso l'unità locale di Canale (CN) in Via Roma n. 180, non ha provveduto a richiedere, con motivata istanza, una proroga per poter legittimamente seguire nell'inattività oltre i termini indicati dall'art. 16, comma 1, lettera b) della L.R. 29.12.2006, n. 38;
- dall'approssimativa data di scadenza (31/12/2022) della sospensione dell'attività, mai formalizzata, il suddetto esercizio della somministrazione non è più stato riattivato e pertanto risulta quantomeno chiuso al pubblico ininterrottamente fin dal 01/01/2022 superando il periodo di un anno concesso dalla normativa;

PRESO ATTO che l'impresa individuale “Dong Chaoqun” ha sospeso l'attività oltre i termini consentiti dall'art. 16, comma 1, lettera b) della L.R. 29/12/2006, il quale prevede il divieto di prosecuzione della stessa allorché il titolare dell'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, così come risulta relativamente al caso di cui è trattazione nella presente;

RILEVATO che:

- il provvedimento interdittivo all'esercizio della attività relativamente alla fattispecie della "sospensione dell'attività oltre il termine consentito", come la giurisprudenza ha più volte affermato, deve essere qualificato alla stregua di una dichiarazione di decaduta dal diritto cui inerisce, data la natura di sanzione che gli è propria, in quanto consegue all'inadempimento da parte del privato, di obblighi assunti in dipendenza di un titolo abilitante sia esso espresso ovvero ad iniziativa di parte privata, essendo fondata sul fatto oggettivo del mancato esercizio del potere entro un termine stabilito, sicché essa può essere impedita soltanto dal tempestivo compimento degli atti previsti dalla legge ((*Ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25 maggio 2009, n. 3232 e sentenza del Consiglio di Stato sezione V, del 23 febbraio 2015, n. 852*);

- nel caso di specie, il decorso del tempo poteva essere impedito con la ripresa dell'attività entro i termini di cui al citato art. 16, comma 1, lettera b) della L.R. 29/12/2006;

RITENUTO pertanto legittimo, alla luce della vigente normativa e giurisprudenza in materia, procedere alla formale dichiarazione di decaduta dal diritto di esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, intimamente correlato, per quanto attiene al luogo di svolgimento, alla SCIA prot. n. 3783 del 10/04/2017 di cui l'impresa individuale in parola è in possesso, in considerazione dell'inerzia che la stessa ha manifestato nel riprendere l'attività;

VISTA la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, ai sensi della L. n. 241/1990, di cui alla nota prot. n. 14166 in data 25/10/2023, notificata all'interessata ex art. 143 c.p.c. in data 26/10/2023 e via Pec in data 25/10/2023 al procuratore speciale all'indirizzo alessandria-ansaldi@legalmail.it, ad opera del sottoscritto messo notificatore;

ATTESO che l'interessata non ha prodotto, entro i termini stabiliti nella comunicazione di avvio procedimento amministrativo, memorie scritte e documenti, ai sensi dell'art. 10 della legge 241/1990;

VISTO l'art. 64, comma 8, lettera b) del d.lgs. 26.03.2010, n. 59 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del MISE n. 3635/C del 06/05/2010 nel punto 3.5, nell'ambito del quale si riafferma l'applicabilità dell'istituto della decaduta del titolo abilitativo allorché il titolare dell'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi;

VISTA la Legge regionale 29 Dicembre 2006, n. 38 e s.m.i.;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Sig. Sindaco del Comune Canale, col quale, ai sensi dell'art. art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, lo scrivente è stato nominato responsabile del servizio Polizia Municipale, Commercio e Attività produttive, con relativa attribuzione della posizione organizzativa;

VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante ad oggetto *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* nonché ritenuta la propria competenza sul presente adottando provvedimento;

DATO ATTO che non viene richiesto, al competente Ufficio finanziario comunale, il parere di regolarità contabile, ex art. 49 TUEL, in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti riconducibili a previsioni di spesa o entrata a carico del bilancio dell'Ente;

ATTESTATA preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine alla formazione del presente atto, ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

per le ragioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue, di:

➤ dichiarare decaduta dal diritto all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, intimamente correlato all'atto di natura privata prodotto al SUAP di questo Ente e di cui alla SCIA amministrativa prot. gen. n. 3783 del 10/04/2027, l'impresa individuale "*Dong Chaoqun*", con sede legale attuale in Canale (CN) all'indirizzo di Via Roma n. 178-182 - C.F. DNGCQN84L58Z210J, e per l'effetto del presente provvedimento dichiarativo;

O R D I N A

ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R 29/12/2006, n. 38 e s.m.i. nonché a fare data dalla ricezione del presente provvedimento, la chiusura immediata e definitiva dell'esercizio pubblico della somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla tipologia 2) del D.P.G.R. 3 Marzo 2008, n. 2/R e s.m.i, sito nei locali ubicati nel concentrico di questo Comune all'indirizzo di Via Roma n. 180;

A V V E R T E

- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
 1. entro 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010;
 2. entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei modi e termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

D I S P O N E

- che copia del presente provvedimento venga notificato senza ritardo alla ditta interessata presso il relativo domicilio digitale presso il procuratore speciale, ovvero alla casella Mail – PEC **alessandria-ansaldi@legalmail.it** con le modalità prescritte per conseguirne gli effetti giuridici, ai sensi degli artt. 6 e 48 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (CAD);
- che una copia del presente provvedimento venga trasmessa al Comando della Polizia Locale della Città di Canale, la quale viene incaricata di vigilare scrupolosamente in ordine all'esatta esecuzione di quanto imposto alla parte con il presente atto;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per opportuna conoscenza nonché eventualmente per quanto di rispettiva competenza, al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Cuneo ufficio di Alba (Mail - PEC **protocollo@cn.legalmail.camcom.it**), all'ASL CN2 Alba - Bra "SISP" di Alba (Mail - PEC: **aslcn2@legalmail.it**) e all'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero (Mail – PEC **enteturismo@confcommercio.legalmail.it**).

Letto, firmato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Pretta Claudio) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.